



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CIRCOLARE N. 19/2014

Gabinetto Capo Dipartimento

Prot. Uscita del 28/11/2014

Numero: **0013026**

Classifica: UFFICIO I.04^/A

Roma, 28 novembre 2014



- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
  - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
  - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
  - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
- Servizio Affari di Prefettura AOSTA
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
  - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

**OGGETTO:** Adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 261, del 10 novembre u.s., è stata pubblicata la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Come già indicato nella circolare n. 16, del 1° ottobre 2014, nell'ambito di tali misure, gli artt. 6 e 12 introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

Per quanto attiene, in particolare, all'**articolo 6** (*Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*), si rende necessario integrare le indicazioni già fornite alla luce delle modifiche intervenute in sede di conversione, in vigore dall'11 novembre scorso.

Per quanto di interesse, si segnala che, in relazione alla condizione dei figli, sono stati previsti specifici provvedimenti del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, e segnatamente l'**autorizzazione** o il **nulla osta**, riferiti a tutte le convenzioni concluse dagli avvocati, quale condizione per la successiva trasmissione delle stesse agli uffici dello stato civile (comma 2).

A tale proposito, si segnala inoltre che in sede di conversione è stato previsto che l'accordo autorizzato debba essere trascritto ai sensi dell'art. 63, comma 2, del regolamento dello stato civile, oltre che annotato negli atti di nascita dei coniugi e nell'atto di matrimonio (comma 5).

Si rileva, infine, che è stato stabilito che la convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da "*almeno un avvocato per parte*" e non da "*un avvocato*", come previsto precedentemente (comma 1).

Da tale innovazione discende che l'ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro il predetto termine, sanzioni peraltro ridotte, in sede di conversione, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

L'**articolo 12** (*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*) introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile, stabilendone l'applicabilità trascorso il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero l'**11 dicembre p.v.**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

In particolare, il comma 1 prevede che i coniugi possano concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

Sul piano della competenza, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Per quanto attiene al campo di applicazione, ne sono escluse le fattispecie nelle quali sono presenti figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti.

È di immediata evidenza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la necessità che l'ufficiale dello stato civile acquisisca da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una sola parte - ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e disponga gli idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso regolamento.

Il contenuto della richiamata attività di controllo, per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).

Per quanto concerne, altresì, l'esclusione dei «*patti di trasferimento patrimoniale*», si richiama l'attenzione sulla *ratio* della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile.

In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

In ordine all'*iter* procedurale, il comma 3 prevede che l'ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

Per quanto attiene alla precisazione, sempre nel comma 3, secondo cui è possibile «*l'assistenza facoltativa di un avvocato*», si evidenzia che dell'attività eventualmente resa dal legale nella circostanza è necessario dare conto nell'atto che l'ufficiale dovrà redigere.

Deve, inoltre, porsi in rilievo che l'opera professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale la parte assistita.

Altra notazione, relativamente al comma 3, è che la dichiarazione personale dei coniugi davanti all'ufficiale è resa «*secondo condizioni tra di esse concordate*» e che «*l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni*». Ne consegue che l'ufficiale, non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati, debba procedere a redigere, senza indugio, l'atto destinato a «*contenere*» il predetto accordo.

L'ultimo periodo del comma 3, introdotto anch'esso in sede di conversione, prevede il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi, diritto che resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

È stato, infatti, previsto che l'ufficiale «*quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5*». La norma precisa che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Pertanto, sul piano operativo, l'ufficiale è tenuto a redigere l'atto contenente l'accordo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, dando anche conto, nell'atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata.

Nel periodo, non inferiore a trenta giorni, intercorrente tra la data dell'atto e quella fissata per la conferma, l'ufficio dello stato civile potrà svolgere i richiamati controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

Nel caso in cui sia trascorsa la data assegnata ed i coniugi – o uno di essi – non abbiano confermato l'accordo, è opportuno che l'ufficiale iscriva comunque l'atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma da parte degli interessati. Tale atto non è suscettibile di annotazione.

Si evidenzia, altresì, che parimenti a quanto previsto per le convenzioni di negoziazione di cui all'art. 6, anche l'accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (comma 3).

Il comma 4, nel modificare la legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevede che i tre anni di separazione legale necessari per richiedere una sentenza di divorzio decorrano dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile: tale data, dunque, e non quella della conferma, dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

Il successivo comma 5 introduce le conseguenti modifiche degli artt. 49, 63 e 69 del regolamento dello stato civile, che disciplinano gli adempimenti relativi alle iscrizioni nei registri dello stato civile ed alle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio.

Infine, il comma 6 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. A tali fini l'ufficiale acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la descritta comunicazione.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

*Direzione Centrale per i Servizi Demografici*

Per quanto attiene, infine, agli adempimenti di natura statistica, si fa rinvio ad apposite istruzioni che saranno diramate congiuntamente all'Istat in ordine alle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni da rilevare.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli sull'importanza delle descritte competenze e ponendo in essere ogni iniziativa idonea ad assicurare adeguato supporto agli uffici dello stato civile, nell'ottica di un proficuo rapporto collaborativo, finalizzato ad agevolare la corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Si confida nella responsabile attenzione delle SS.LL. che potranno, altresì, segnalare le problematiche che dovessero emergere in sede applicativa.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Torraco)

*Chonello*

**Circolare n. 19 del 28 novembre 2014, Ministero degli Interni.**

Rivolta agli Ufficiali dello Stato civile e ai Sindaci in tema di accordi di negoziazione assistita:

Riguarda gli adempimenti innanzi agli ufficiali dello stato civile ex artt. 6 e 12 L.162/14.

Precisa che, la convenzione di negoziazione tra i coniugi debba essere assistita da almeno un avvocato per parte” escludendo quindi la possibilità che vi sia un solo avvocato per entrambi e precisa che il ruolo dell’avvocato non è quello di rappresentare la parte che, pertanto, non potrà sostituire innanzi all’ufficiale di stato civile

Richiama l’attenzione sulla ratio dell’esclusione dei “patti di trasferimento patrimoniale” che estende a qualunque clausola avente carattere dispositivo a livello patrimoniale.